

SCISSIONE CON SCORPORO: LIMITAZIONI AL PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ FISCALE

Risposta Agenzia Entrate a Istanza di Interpello n. 225 del 21.08.2025

- ✓ Con la risposta all'istanza di interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate (AE) ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile a un'operazione di scissione mediante scorporo – di cui all'art. 2506.1 c.c. – tra due società, rispettivamente Alfa (controllante) e Beta (interamente controllata dalla prima e già esistente), avente ad oggetto un immobile detenuto dalla controllante e concesso in locazione alla società controllata per lo svolgimento della sua attività. È stato chiarito che, in virtù della norma civilistica vigente *ratione temporis* (norma recentemente modificata ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 88/2025), si deve escludere l'applicazione del principio di neutralità fiscale al caso di specie, poiché detta normativa civilistica vigente *ratione temporis* ne ammetteva l'applicazione esclusivamente alle scissioni mediante scorporo a favore di società beneficiarie di nuova costituzione.
- ✓ In particolare, l'AE ha precisato:
 - in primo luogo, che la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo, di cui all'art. 2506.1 del c.c., è contenuta nel comma 15-ter dell'art. 173 del TUIR, introdotto dall'art. 16 del D.Lgs. 192/2024 (nel seguito, il «Decreto»). La norma civilistica *pro-tempore* vigente faceva espresso riferimento alle sole società beneficiarie di nuova costituzione, escludendo le società preesistenti e, in conformità al dato civilistico (art. 2506.1 c.c.) cui la norma fiscale si richiama direttamente, il comma 15-ter dell'art. 173 del TUIR ha dunque confermato che la neutralità fiscale si applica esclusivamente alle scissioni mediante scorporo verso beneficiarie di nuova costituzione;
 - inoltre, stante la normativa civilistica *ratione temporis* vigente, che non si applicano le limitazioni di cui al comma 10 dell'art. 173 del TUIR, relative al riporto delle perdite e delle altre «eccedenze fiscali» (interessi passivi degli esercizi precedenti, ACE) - come altresì previsto dalla relazione illustrativa al Decreto. Infatti, la limitazione al riporto delle perdite e delle altre «eccedenze fiscali» nelle scissioni «classiche» presuppone l'esistenza pregressa della società beneficiaria, il che «*in base al dato normativo civilistico (vigente *ratione temporis*), non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo*».
- ✓ La risposta dell'AE in esame appare peraltro superata alla luce della recente modifica apportata all'art. 2506.1 c.c. in base alla quale la scissione mediante scorporo può ora avvenire sia a favore di società di nuova costituzione che a favore di società preesistenti.

